

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 4/STAT

presentata dai Consiglieri regionali  
SABATINI - FORMA - PINNA Rossella

il 10 febbraio 2016

Modifiche alla legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1  
(Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge vuole intervenire sulla legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) al fine di:

- a) rimediare, alla luce anche della composizione del Consiglio regionale conseguente al voto, alla sottorappresentazione della presenza delle donne nell'Assemblea regionale, garantendo che nella formazione delle liste la rappresentanza di genere sia assicurata in maniera eguale e introducendo la doppia preferenza di genere nella legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna;
- b) sanare le criticità riscontrate nell'applicazione della legge che sono state oggetto di censura giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato e che hanno dato luogo a una indeterminatezza nella composizione della Assemblea regionale che, oltre a incidere sul funzionamento getta disdoro sull'istituzione.

La necessità di un'equa rappresentanza di genere all'interno delle assemblee elettive ha dato e dà vita a uno dei dibattiti più accesi nella società civile e politica.

Così è stato alla fine della XIV legislatura, in occasione dell'approvazione della legge statutaria elettorale. Dopo un acceso confronto sull'introduzione della doppia preferenza di genere, la maggioranza evitò con un espediente procedurale di votare l'emendamento sulla doppia preferenza, limitandosi, sul piano delle cosiddette discriminazioni positive, a introdurre le quote di lista.

Non è un caso se le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, svoltesi il 16 febbraio 2014, hanno consegnato un risultato mortificante per l'eguaglianza di genere: su un totale di 60 consiglieri, sono state elette solo quattro donne; persino al di sotto della rappresentanza di donne elette nella

legislatura precedente, 8 donne su 84 consiglieri e della XIII legislatura che vedeva la presenza di 8 donne su 85 consiglieri.

E dunque non sarebbero necessari, osservata la plastica rappresentazione che offre la XV legislatura, ulteriori argomenti a sostegno dei correttivi alle regole della rappresentanza politica in Consiglio regionale che aiutino a rimuovere le disuguaglianze di genere; locuzione dal suono gentile che attenua la crudezza della realtà costituita dalla sottorappresentazione della presenza delle donne nei consigli e nei luoghi dove si decide.

Sebbene la Carta fondamentale dell'ordinamento giuridico della Repubblica stabilisca all'articolo 51 "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", non è stato e non è agevole colmare il fossato tra l'annunciato e la prassi, nonostante il precetto sia stato successivamente rafforzato con l'indicazione al legislatore degli atti utili a perseguire l'obiettivo di uguaglianza: "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

In questo sentiero si era già inoltrata la Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000 che enuncia i diritti e i principi che devono essere rispettati in sede comunitaria e che, in tema di parità di uomini e donne che devono essere rispettati in tutti i campi, stabilisce che "il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato".

Il quadro normativo generale sinteticamente enunciato trova, per quel che ci riguarda, il completamento nell'articolo 16 dello Statuto speciale che dà effettività alla norma costituzionale con riguardo alla composizione del Consiglio regionale e dispone che la legge elettorale per l'elezione del Consiglio "al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale".

La proposta emendativa che si presenta costituisce, dunque, attuazione di quanto stabilito dal nostro Statuto.

Nella legislazione ordinaria nazionale il principio della doppia preferenza di genere è stato introdotto per le elezioni comunali con la legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni).

Sempre sul piano normativo nazionale si deve tenere presente la legge 22 aprile 2014, n. 65 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014), che ha introdotto il meccanismo della preferenza di genere nella legge per le elezioni europee.

Il legislatore sardo, nella XIV legislatura, ha introdotto la cosiddetta "quota di lista" per dare effettività al principio di eguaglianza, in astratto enunciato nell'articolo 51 della Costituzione, ma nella prassi politica disatteso.

Nella legge che si vuole emendare all'articolo 4 è stato, infatti, introdotto il principio che nella composizione delle liste nessun genere poteva essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Un principio tradotto con precisione matematica nella composizione delle 27 liste presentate che, nel totale di 1.506 candidati, registra la presenza di 567 candidate.

Il non esaltante risultato induce a dare più concreta pregnanza alla spinta per il superamento della sottorappresentanza.

L'emendamento che si propone prevede, perciò, la parità della rappresentanza di genere nelle liste, chiarendo le modalità di composizione della lista in caso che il numero dei candidati sia pari o dispari.

È affidato, invece, all'introduzione della preferenza di genere l'obiettivo di tendere al riequilibrio della presenza politica delle donne nel Consiglio regionale.

Una prima prudente analisi dei risultati derivanti dall'introduzione della doppia preferenza di genere consente di affermare che essa determina una significativa crescita del numero di donne elette nei Consigli regionali.

Le elezioni per la Regione Campania, che ha introdotto la doppia preferenza di genere nella legge elettorale approvata nel 2009, che si sono svolte nel marzo 2010, hanno mostrato gli effetti benefici dell'introduzione della doppia preferenza, collocando infatti la Regione al primo posto quanto a numero di donne elette nel Consiglio regionale (14 donne su 60 consiglieri pari al 23,3 per cento), presenza confermata nelle elezioni del 31 maggio 2015 anche se si tratta di una presenza femminile ancora lontana dal realizzare quelle pari opportunità nella rappresentanza che la Costituzione ormai prevede.

La regola che si vuole introdurre rende dunque possibile il riequilibrio, ma non lo impone, né, come taluno criticamente sostiene, vi sono candidati più favoriti e altri svantaggiati. La preferenza è, infatti, facoltativa in quanto l'elettore può esprimere una sola preferenza, ma solo se decide di esprimere una seconda, questa dovrà ricadere su un candidato della stessa lista di genere diverso.

La questione è stata portata all'attenzione della Corte costituzionale che, decidendo sul ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge elettorale della Campania, nella sentenza n. 4 del 2010 ha, su questo aspetto, motivato il rigetto del ricorso argomentando che "sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile".

Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore.

Anche in questo caso soccorre la sentenza della Corte costituzionale n. 4 nel 2010: "Sotto il profilo della libertà di voto, tutelata dall'articolo 48 della Costituzione, si deve osservare che l'elettore, quanto all'espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare criteri con i quali queste devono essere effettuate".

Sotto altro profilo invece, la legge non ha resistito all'esame di merito della giustizia amministrativa adita da diversi candidati che hanno denunciato l'illegittima attribuzione dei seggi in riferimento agli articoli 14, 15 e 17 della legge n. 1 del 2013.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha sancito che, nelle operazioni di suddivisione dei seggi fra i gruppi di liste all'interno delle coalizioni, il quoziente di coalizione funge da soglia che occorre superare per concorrere all'attribuzione dei seggi con i resti.

La conseguenza è che i voti dei gruppi di liste nei quali il quoziente non sta neanche una volta sono voti residui e non resti di una operazione compiuta.

Sulla distinzione tra "voti residui", unità concettuale all'individuazione del quoziente e alla relativa assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, e "resti" che, invece, servono a stabilire in ordine decrescente l'assegnazione dei seggi rimanenti alla coalizione vincente (ex art 14) e perdente, ex articolo 15, si fonda la sentenza del Consiglio di Stato secondo cui ogni altra interpretazione contrasta con il dettato letterale della norma secondo la quale "i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti".

La sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che "le liste di IRS (voti validi ottenuti a livello regionale 5.635), La Base Sardegna-ARBAU (voti validi ottenuti a livello regionale 4.931) e IDV (voti validi ottenuti a livello regionale 7.578) non hanno alcun resto atteso che il quoziente non sta neanche una volta nelle rispettive cifre elettorali che funge da soglia e, pertanto, i voti di queste liste sono voti residui e non resti di una operazione compiuta. Analogo ragionamento vale per il Movimento Sardegna Zona Franca lista Maria Rosaria Randaccio (voti validi ottenuti a livello regionale 12.209) della coalizione perdente. Su questo presupposto è stato modificato il risultato elettorale e di conseguenza è mutata la composizione dell'Assemblea regionale che, con ogni probabilità, conoscerà ulteriori cambiamenti poiché sono depositati ricorsi e controricorsi di candidati che ritengono di essere in possesso dei requisiti per accedere al seggio.

Occorre, dunque, intervenire per rendere la norma chiara e intellegibile ed evitare che l'Assemblea regionale conosca la mortificazione di una indeterminatezza della sua composizione.

In questo senso la modifica della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 vuole rendere chiaro che, nel procedimento di attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di una coalizione, sono considerati resti anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente pieno.

A questa disposizione si accompagna una rimodulazione delle soglie di sbarramento che ammette all'attribuzione dei seggi:

- a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene una cifra elettorale superiore al 10 per cento e che ottengono una cifra elettorale superiore al 3 per cento dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
- b) i gruppi di liste che ottengono una cifra elettorale superiore al 5 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale, anche se fanno parte di una coalizione che non ha superato il 10 per cento.

Infine viene codificata la convalida degli eletti esplicitando il ruolo del Consiglio regionale e le procedure relative.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art.1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale  
statutaria n. 1 del 2013  
(Elezione del Presidente della Regione  
e del Consiglio regionale)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) è così sostituito:

"7. Sono ammessi all'attribuzione dei seggi:

- a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene una cifra elettorale superiore al 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale e che ottengono una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
- b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono una cifra elettorale superiore al 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
- c) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che non ha superato la soglia di cui alla lettera a), ma che ottengono una cifra elettorale superiore al 5 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale."

### Art .2

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale  
statutaria n. 1 del 2013 (Liste circoscrizionali)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 è così sostituito:

"4. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere."

## Art. 3

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale  
statutaria n. 1 del 2013  
(Espressione del voto)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel secondo periodo delle parole: ", sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza." sono sostituite dalle seguenti: ", sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza.";
- b) l'ottavo periodo è così sostituito:  
"L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, ciascuna deve riguardare rispettivamente, un candidato di genere maschile e un candidato di genere femminile compresi nella stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza."

## Art. 4

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale  
statutaria n. 1 del 2013  
(Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della  
coalizione vincente)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013, dopo il punto, sono aggiunte le seguenti parole:

"Sono a tale scopo presi in considerazione e, quindi, considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero."

## Art. 5

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale  
statutaria n. 1 del 2013  
(Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013, dopo il punto, sono aggiunte le seguenti parole: "Sono a tale scopo presi in considerazione e, quindi, considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero."

## Art.6

Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale  
statutaria n. 1 del 2013  
(Proclamazione dei consiglieri)

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013, è inserito il seguente:

"Art. 19 bis (Convalida degli eletti)

1. Il Consiglio regionale convalida l'elezione dei propri componenti, secondo le norme del Regolamento interno. L'elezione non è convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

2. Il Consiglio, in sede di convalida, esamina la condizione degli eletti e, nel caso sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione e provvede, con deliberazione, alla sostituzione con chi ne ha diritto.

3. La deliberazione di cui al comma 2, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione in versione telematica e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

4. Il Consiglio non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali."

## Art. 7

Modifica dell'allegato A della legge regionale n. 16 del 2013 (Scheda di votazione)

1. Nell'Allegato A di cui all'articolo 7 della legge 26 luglio 2013 n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)) come sostituito dall'Allegato A di cui alla legge regionale 15 gennaio 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 34 (Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali)) e alla legge regionale n. 16 del 2013 in materia di procedimento elettorale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il primo periodo è così sostituito: "La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circoscrizionale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.";
- b) il sesto periodo è così sostituito: "Del pari, in caso di coalizione, ciascun rettangolo contenente il contrassegno della lista circoscrizionale appartenente alla coalizione e le relative righe destinate all'eventuale indicazione delle preferenze è collocato all'interno del rettangolo più ampio, in cui sono contenuti anche il nome e il cognome del candidato Presidente collegato con accanto i relativi contrassegni, seguendo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dall'Ufficio centrale regionale per ciascuna circoscrizione all'interno di ciascuna coalizione.";
- c) l'elaborato grafico inserito in calce è sostituito dall'elaborato grafico allegato alla presente legge.

**ALLEGATO A di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)**

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">7</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">9</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> <p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> </div> <p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</div> </div> <p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">7</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> </div> <p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">9</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">10</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">11</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">12</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">13</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">14</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">15</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">16</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">17</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Lista circoscrizionale</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">18</p> <p>1 _____ (voto di preferenza)</p> <p>2 _____ (voto di preferenza)</p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">10</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">11</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">13</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">14</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">15</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">16</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">17</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; text-align: center; line-height: 40px; font-size: 2em; font-weight: bold;">18</div> </div>